

ALLE UNITA' TERRITORIALI

OGGETTO: Benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto ex art.13, comma 8, della Legge n. 257/1992 e successive modifiche.
Domande del personale militare navigante della Marina militare.

È pervenuta una richiesta di chiarimenti in merito alla trattazione di alcuni curricula del personale in oggetto, riportanti periodi di imbarco da riconoscere sulla base del parere tecnico dalla CONTARP, che si protraggono oltre la data termine fissata al **31/12/1995** - dal predetto parere per il riconoscimento della esposizione qualificata - sulla stessa unità navale e con la stessa mansione.

In linea generale, si rappresenta preliminarmente che l'ipotesi sopra evidenziata può verificarsi anche negli ambienti lavorativi industriali oggetto dei consueti accertamenti della Consulenza.

Infatti, anche per i lavoratori che espletano le loro mansioni in azienda può verificarsi che la data limite del riconoscimento sia antecedente al termine del periodo lavorativo indicato sul curriculum, nel reparto e con la mansione da riconoscere in base al parere tecnico.

In entrambe le fattispecie, infatti, la data termine della esposizione "qualificata" individuata in conclusione all'accertamento tecnico, tiene conto dei molteplici elementi acquisiti e si giustifica sulla base della **complessiva valutazione tecnica** operata dalla Consulenza, le cui motivazioni sono rinvenibili nel parere emesso per gli equipaggi delle unità navali al paragrafo 3.4, trasmesso con nota congiunta delle scriventi strutture in data 17 aprile 2013.

Ciò premesso, si riporta lo specifico punto del parere, dal quale si desume la scelta operata dalla Consulenza tecnica:

“... In questa valutazione generale, a cui non è consentito un maggior grado di dettaglio con i dati finora acquisiti, un apprezzamento complessivo delle situazioni in cui versavano le unità navali e l’inizio delle operazioni di bonifica sono gli elementi che potrebbero ragionevolmente fissare il limite temporale dell’esposizione qualificata, oltre il quale non si esclude il persistere di una generica esposizione per il personale imbarcato che però non supera più i livelli utili ai fini pensionistici (100 ff/l come valore medio nell’anno nel turno lavorativo).

Pertanto, considerazioni in merito alla diminuita presenza di amianto, la conseguente riduzione di tempi di lavorazione e frequenza delle attività a rischio durante la navigazione e per tutti gli altri elementi di giudizio sopra analizzati e valutati, si ritiene che il periodo di esposizione qualificata, per le categorie e sulle unità navali prima individuate, non possa estendersi oltre il 31/12/1995.”

Considerato, inoltre, che ai fini dell’espletamento dell’iter di certificazione è necessario individuare - a parità di mansioni espletate sulla stessa unità navale - un **limite temporale univoco** di demarcazione tra “periodi a rischio di esposizione qualificata” e “periodi a rischio di esposizione non qualificata”, le unità in indirizzo debbono procedere alla certificazione applicando esclusivamente la data termine per il riconoscimento della esposizione “qualificata” indicata nel parere sopra richiamato.

IL COORDINATORE GENERALE
f.to ing. Piero Altarocca

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to dott. Luigi Sorrentini